



CI:8.10 2011 / 51.1  
N-10795 / 2023

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**Oggetto:** D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..  
PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRUTTURA DI DEPOSITO PER RIFIUTI DI ESTRAZIONE DI TIPO CONSORTILE, IN LOCALITÀ GALIVERGA, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.  
PROPONENTE: GALIVERGA S.C.R.L., P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.  
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista l'istanza** in data 04.03.2022, con prot. n. 13699, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della società GALIVERGA S.c.r.l., con sede legale in Bagnolo Piemonte, P.zza della Repubblica n. 1, di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

**Preso atto che**, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- Variante urbanistica ex art. 17/bis, comma 15 bis L.R. 56/1977 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte;
- Parere igienico-sanitario da parte dell'ASL competente.

**Preso atto che**, l'intervento in oggetto rientra nell'Allegato A2 della L.R. 40/98, categoria progettuale n. 13: *"cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m<sup>3</sup> - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta -, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo"*.

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 26310 del 27.04.2022 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 07 marzo 2022, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis, c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 22 aprile 2022, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico, così come predisposto dal proponente, da cui decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA;
- con nota prot. n. 26310 del 27.04.2022 si è proceduto con la Comunicazione di avvio del procedimento unico ex art. 27-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i..
- L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una nuova struttura di deposito per rifiuti di estrazione di tipo consortile ubicata in località Galiverga del Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di deposito della durata di 10 anni su una superficie complessiva di intervento di circa 40.052 mq per una volumetria complessiva da depositare pari a circa 350.000 mc.  
I rifiuti depositati provenienti dalle attività estrattive delle cave afferenti ai Poli estrattivi Ciafalco, Tube, Seccarezze, Galiverga e Avei, ricadono in quelli definiti nell'art. 3 del D.Lgs. 117/2008.  
I terreni su cui si svilupperà la struttura di deposito e su cui verranno realizzate le opere accessorie sono in parte di proprietà comunale e in parte privata. Su tali terreni il P.R.G.C. vigente del Comune di Bagnolo P.te ha individuato i seguenti vincoli e usi del suolo:
  - l'area ricade interamente nelle aree a Vincolo idrogeologico ex l.r. n. 45/1989 e s.m.i. e fa parte delle aree del Comprensorio estrattivo;
  - la maggior parte dell'area oggetto di intervento ricade già in area facente parte del comparto estrattivo e, in particolare una parte in DISCARICHE.ES - aree a discarica esistente e una parte nelle DISCARICHE.PR - aree a discarica in progetto; solo una piccola parte della particella 273 ricade nelle aree E - Area agricola normate dall'art. 15 delle Norme tecniche.

Il programma di accrescimento della struttura di deposito si articola in due fasi, che si svolgono in successione, della durata complessiva pari a 10 anni.

- Con nota prot. n.32926 del 25.05.2022, si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 27 luglio 2022;
- nel corso della Conferenza è stata evidenziata la necessità di chiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 47776 del 03.08.2022;
- in data 14.11.2022, con prot. ric. n. 67088, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa, pubblicata dall'Ufficio VIA con nota prot. n. 69089 del 23.11.2022;
- presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 25 gennaio 2023 si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni:

1. parere della **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave**, di cui alla nota prot. n. 4374 del 24.01.2023 con cui, viste le criticità progettuali rilevate, ritiene di non poter esprimere parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 23/2016.

Ai fini dell'assenso risulta necessario che la Ditta proponente fornisca una nuova soluzione progettuale per il tratto della Strada del Ciafalco di nuova realizzazione, limitando la pendenza longitudinale a valori non superiori al 20%.

2. Parere della **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere** (nota prot. ric. n. 4476 del 25.01.2023 - **Allegato n. 1**) che, dopo aver visionato la documentazione progettuale integrativa datata novembre 2022, ritiene necessario rivedere il tracciato dei nuovi tratti di viabilità in modo da limitare la pendenza dei diversi tratti al 15%, garantendo il transito dei mezzi di cantiere e dei veicoli in condizioni di sicurezza.

Al suddetto parere sono allegati i pareri dei settori regionali Geologico e Tecnico Piemonte Sud resi ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i..

3. Parere favorevole del **Comune di Bagnolo Piemonte** espresso con nota prot. ric. n. 4026 del 23.01.2023 (**Allegato n. 2**). Nella succitata nota si è dato atto inoltre:

- della Deliberazione C. C. n. 52 del 21.09.2022 di **Variante al Piano Regolatore**, rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. ric. n. 60790 del 12.10.2022 (**Allegato n. 3**);
- dell'**Autorizzazione Paesaggistica ex D Lgs. 42/04** n. 4 del 19.01.2023 rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. ric. n.3400 del 19.01.2023. (**Allegato n. 4**).

- Nel corso della predetta Conferenza di Servizi è stato dato atto il deposito di integrazioni di iniziativa di cui alla nota prot. ric. n. 4620 del 25.01.2023 con cui il proponente ha richiesto la sostituzione della Tavola n. 14 che per un errore materiale doveva essere corretta.
- In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- Alla luce di quanto emerso nel corso della predetta riunione, con nota prot. n. 8104 del 09.02.2023, la Provincia ha provveduto a comunicare che, sulla base dei pareri esposti nel corso della riunione, si è potuta accertare la sussistenza sia delle condizioni per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, sia dei presupposti per il rilascio delle connesse autorizzazioni, necessarie per l'attuazione del progetto indicato all'oggetto, previa trasmissione

entro 30 giorni dei chiarimenti emersi in sede di Conferenza necessari per consentire la formalizzazione del Provvedimento Unico Ambientale.

- Con nota prot. di ric. n. 14188 dell'08.03.2023, il proponente ha depositato la succitata documentazione e la Provincia ha provveduto a pubblicarla in data 13.03.2023, con prot. n. 15293.
- A seguito del deposito dei succitati elaborati integrativi sono stati acquisiti i seguenti ulteriori pareri:

- nota prot. ric. n. 17360 del 21.03.2023 della **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere** che esprime quanto segue:

*"(...) Si prende atto dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica in merito ai valori delle pendenze della strada Ciafalco-Avei-Creuss e delle correzioni apportate alla Tav. 14 di Novembre 2022, che è stata sostituita dalla Tav. 14 REV di gennaio 2023. Tuttavia, trattandosi di una strada ad uso pubblico, si ribadisce quanto già espresso nel parere prot. n. 735 del 24.01.2023 e si propone di prescrivere che i valori di pendenza della strada suddetta non superino il 15%".*

- **Parere della Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** (nota prot. n. 23709 del 17.04.2023 - **Allegato n. 5**) che, *"in considerazione di quanto emerso durante l'iter istruttorio, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dall'istante (...) esprime parere favorevole in merito:*

- *al giudizio di compatibilità ambientale, per anni dieci;*
- *all'approvazione del progetto per anni dieci, secondo quanto previsto all'art. 19, -comma n. 3 della l.r. 23/2016;*
- *all'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque, corrispondenti alla I FASE di progetto.*

*Il parere favorevole è inoltre subordinato allo scrupoloso rispetto delle seguenti prescrizioni (...)"*.

Il succitato parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative all'attività di conferimento del materiale di scarto ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione per realizzazione struttura di deposito rifiuti di estrazione di tipo consortile ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1892 del 27.04.2023 (**Allegato 6**).

Pertanto, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (note prot. ric. n. 45324 del 22.07.2022, e n. 4701 del 26.01.2023 - **Allegato 7**), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto di realizzazione struttura di deposito per rifiuti di estrazione di tipo consortile, in località Galiverga, nel Comune di Bagnolo Piemonte, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

#### CONDIZIONI AMBIENTALI - IN FASE DI ESERCIZIO

- a) Durante l'intervento devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno.
- b) Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a

garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti.

- c) Per il trasporto di tutti i materiali dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.
- d) Durante il carico, lo scarico o comunque durante la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare.
- e) Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente.
- f) Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso.
- g) In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

*L'ottemperanza delle condizioni da a) a g) dovrà essere dimostrata provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse (Relazione) alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA, Ufficio Cave e ad ARPA, con cadenza triennale.*

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

**Visto** il Decreto Presidenziale N. 78 del 23.06.2022 relativo all' approvazione del PEG 2022-2023.

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*”;

- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. *“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.”*;
- il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R *“Attuazione dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”*;
- Decreto legislativo 117/2008 Rifiuti prodotti nelle industrie estrattive *“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”*
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 *“Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)”*;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. *“Tutela ed uso del suolo”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”*;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 *“Gestione e promozione economica delle foreste”*;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 27 luglio 2022 e del 25 gennaio 2023, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 25.01.2023 e degli elaborati integrativi depositati dal proponente in data 08.03.2023, sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intervento proposto di realizzazione struttura di deposito per rifiuti di estrazione di tipo consortile, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da a) a g).

Tutto quanto sopra esposto e considerato

## DETERMINA

**1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di realizzazione struttura di deposito per rifiuti di estrazione di tipo consortile, localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della Ditta GALIVERGA S.c.r.l., P.zza della Repubblica n. 1, 12031 Comune di Bagnolo Piemonte.

La costruzione ed esercizio delle opere di deposito per rifiuti di estrazione non comporta pertanto, un ulteriore impatto significativo e negativo sull’ambiente già attualmente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni progettuali, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l’integrità.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali indicate alle precedenti lett. da a) a g), necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, che qui si richiamano integralmente.

2. **DI AUTORIZZARE** la Ditta GALIVERGA S.c.r.l., P.zza della Repubblica n. 1, 12031 Comune di Bagnolo Piemonte, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione struttura di deposito per rifiuti di estrazione di tipo consortile, localizzato nel Comune di Bagnolo Piemonte;
3. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate alle precedenti lett. da a) a g), secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo;
4. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
  - l'Autorizzazione per realizzazione struttura di deposito rifiuti di estrazione di tipo consortile ex L.R. 23/2016 e s.m.i., comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e dell'approvazione della variante urbanistica acquisito il parere favorevole comunale con D.C.C. n. 52 del 21.09.2022, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1892 del 27.04.2023 (**Allegato 6**);
  - l'Autorizzazione Paesaggistica n. 4 del 19.01.2023 rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte (nota prot. ric. n.3400 del 19.01.2023 - **Allegato n. 4**);
5. **DI PRENDERE ATTO** della D.C.C. n. 52 del 21.09.2022 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica al Piano Regolatore, rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte (**Allegato n. 3**);
6. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 27 luglio 2022 e del 25 gennaio 2023, in premessa indicate.
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto.
9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 2, 4, 6. sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
10. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro dieci anni.

Decorsa l'efficacia temporale del presente provvedimento senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

- 12. DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;
- 13. DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi;
- 14. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 15. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 16. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1** – nota prot. ric. n. 4476 del 25.01.2023 della Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere;
- Allegato 2** - nota prot. ric. n. 4026 del 23.01.2023 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- Allegato 3** - Deliberazione n. 52 del 21.09.2022 di Variante al Piano Regolatore, rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte;
- Allegato 4** - Autorizzazione Paesaggistica n. 4 del 19.01.2023 rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. ric. n. 3400 del 19.01.2023.
- Allegato 5** - nota prot. n. 23709 del 17.04.2023 della Provincia di Cuneo - Ufficio Cave;
- Allegato 6** – Autorizzazione per realizzazione struttura di deposito rifiuti di estrazione di tipo consortile ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1892 del 27.04.2023 (comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e della Deliberazione n. 52 del 21.09.2022 di Variante n. 73 al P.R.G.C. vigente);
- Allegato 7** – note prot. ric. n. 45324 del 22.07.2022, e n. 4701 del 26.01.2023 - contributi tecnico-scientifici dell'ARPA – Dipartimentale di Cuneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente  
Risso Alessandro